

COMUNE DI ORMEA

Relazione razionalizzazione periodica partecipazioni detenute dal Comune di Ormea

PREMESSA

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione”.

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, fermo restando quanto previsto dall’ art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007 e dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’ azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali dovevano avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco del comune di Ormea nel mese di marzo 2015, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente ed inviato alla competente Sezione della Corte dei Conti del Piemonte con nota prot. 2015/P/0001394 in data 02.04.2015.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, avevano l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti che doveva essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

Il Sindaco di Ormea, ha pertanto predisposto, la Relazione sui risultati conseguiti dall’attuazione del Piano operativo, approvata con deliberazione della G.C. n.24 del 15-3-2016, inviata alla Corte dei Conti in data 30-03-2016 e pubblicata sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente.

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, così come modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, ha stabilito che le amministrazioni pubbliche erano tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l’alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Il comune di Ormea ha proceduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del C.C. n.43 in data 28 settembre 2017.

L’art. 26 comma 11 del T.U.S.P. ha disposto che entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018 deve essere approvata Deliberazione Consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12 .2017.

Il Comune di Ormea ha proceduto:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43/2017 all’approvazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23/09/2016;
- Con deliberazione n. 52 in data 29.11.2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2017;
- Con deliberazione n. 73 in data 27.12.2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2018;
- Con deliberazione n. 40 in data 29.12.2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2019;
- Con deliberazione n. 42 in data 27.12.2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2020;

- Con deliberazione n. 38 in data 27.12.2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2021;
- Con deliberazione n. 39 in data 27.11.2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2022;
- Con deliberazione n. 42 in data 19.12.2024 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente Locale con riferimento alla situazione al 31.12.2023;

Tutto ciò premesso si relaziona quanto segue:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE

NOME PARTECIPATA	C.F. PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Azienda Cuneese dell'acqua S.p.a. (A.C.D.A.)	80012250041	1,32714%	Mantenimento	
Azienda turistica locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'arte S.c.a.r.l. (A.T.L.)	02597450044	0,34%	Mantenimento	
C.F.P. Cebano Monregalese S.c.a.r.l.	02691090043	2,1738%	Mantenimento	
Calore Verde s.r.l.	02799890047	73,37%	razionalizzazione, mediante cessione parziale delle quote, per mancata osservanza dell'art. 20, c. 2, lettera d) e dell'art 17, comma 1 del T.U.S.P.	
Società Monregalese ambiente s.c.a.r.l (S.M.A.)	03791600046	1,75766%	Mantenimento	
Fingranda s.p.a	02823950049	0,0457%	Disposta alienazione con Piano di Ricognizione straordinaria 2017 e riconfermata con piano razionalizzazione 2018/2019/2020/2021/2022/2023	Messa in liquidazione il 31.07.2018
Langhe Monferrato Roero Scarl (L.A.MO.RO.)	02437020049	1,35%	Disposta alienazione con CC 7/2011 e Piano di Ricognizione straordinaria 2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023	La procedura di cessione non è terminata

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE INDIRETTAMENTE

NOME PARTECIPATA INDIRETTA	C.F. PARTECIPATA	NOME PARTECIPATA DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE
CO.GE.SI s.c. a r.l.	03434470047	A.C.D.A	55,507%	attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, volte alla modifica delle previsioni statutarie della società stessa (previsione del cd" amministratore unico"), da promuoversi in sede di assemblee sociali di A.C.D.A s.p.a

Calore Verde	02799890047	Fingranda s.p.a	10%	Cessione in favore di acquirenti di matrice privata
--------------	-------------	-----------------	-----	---

MANTENIMENTO DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- a. **A.C.D.A. S.p.A.:** provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società.
A.C.D.A. S.p.A.: è una società totalmente pubblica che opera nel campo servizi acquedotto, ciclo integrato dell'acqua. Svolge servizi affidati per Legge per il tramite dell'ente di governo d'ambito, nella specie E.G.A.T.O. Cuneese. Eroga pertanto un servizio di interesse generale perseguendo una funzione istituzionale. Si dà atto che quanto sopra risulta meglio dettagliato nelle schede di cui all'allegato B.
- b. **A.T.L. S.c.a.r.l.:** provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della Società.
A.T.L. S.c.a.r.l.: La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonché un servizio di interesse generale. Si ritiene pertanto che il mantenimento della partecipazione all'A.T.L. sia condizione necessaria per la promozione l'assistenza e lo sviluppo del turismo della Città di Ormea e del suo territorio. Si dà atto che quanto sopra risulta meglio dettagliato nelle schede di cui all'allegato B.
- c. **CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE S.c.a.r.l.:** provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione del C.F.P. S.c.r.a.l.
Il C.F.P. ha per oggetto la progettazione e gestione dei seguenti servizi: formazione e aggiornamento professionale, counseling e orientamento, servizi al lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale. Quanto sopra in convenzione con la Regione Piemonte. Si opta per il mantenimento della partecipazione. Stante la situazione positiva rendicontata dalla società in sede di bilanci e l'assenza di costi e oneri diretti, nonché la modesta entità della partecipazione posseduta dall'ente non si ritiene di dover ricorrere ad interventi di razionalizzazione da parte dell'ente, nonché di scelte sull'affidamento in forme alternative e di eventuali aggregazioni si evidenzia come il C.F.P. sia espressione sin dalla costituzione della compagine consortile nel 1999, della volontà dei soggetti pubblici di optare per tale forma di gestione delle attività come proposta e disciplinata dalla legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995. Si ritiene che la situazione economico-patrimoniale positiva nonché l'assenza di costi e oneri diretti sostenuti dal Comune, dimostrino la ragionevolezza della scelta in termini di costi-opportunità. Lo svolgimento dei servizi di formazione, istruzione, orientamento e ricollocazione nel mondo del lavoro, in forma indiretta, permette all'ente il perseguimento dello sviluppo economico e sociale della collettività sullo stesso insediato.; trattandosi di servizi che svolgendo un ruolo preventivo e di coesione sociale, forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l'inclusione nella società e garantire il godimento dei diritti fondamentali con attività miranti a garantire che gli interessati possano essere completamente inseriti o reinseriti nella società e in particolare nel mercato del lavoro.
- d. **S.M.A. srl SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA":** provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione.
Per effetto dell'atto di scissione del ramo di azienda di AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE" è stato costituito il consorzio "SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in data 21 dicembre 2018, con atto rogito Notaio Ivo Grosso di Cuneo, repertorio 94960, raccolta 2334; l'atto di scissione è stato stipulato in data 21 dicembre 2018 ed iscritto al Registro imprese il 1 gennaio 2019. I valori patrimoniali iniziali derivano dalla scissa "AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE". Svolge l'attività di gestione dei cespiti immobiliari strumentali e/o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani e dei rifiuti speciali, la gestione dei contratti di servizio relativi a detti cespiti immobiliari ed eventualmente l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, della gestione di servizi ambientali, quali ad esempio, la costruzione e gestione, anche per conto di terzi, di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, discariche comprese e la bonifica delle aree da sostanze contaminanti. Svolge servizi affidati per Legge per il tramite dell'ente di governo d'ambito. Eroga pertanto un servizio di interesse generale perseguendo una funzione istituzionale. Sono stati dichiarati dalla

Società medesima interventi correttivi concernenti le situazioni di criticità precedentemente rilevate:

- riguardo al personale dipendente, la pianta organica della S.M.A. è stata modificata con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27.10.2022 e a seguito di selezione pubblica si è incrementato il numero dei dipendenti a 5 dipendenti + 1 collaboratore. Il Consiglio di Amministrazione della S.M.A. è composto da n. 5 Amministratori;
- Con modifica statutaria effettuata con deliberazione dell'Assemblea del 29.11.2023 è stato previsto nello statuto i limiti sul fatturato e il comitato per il controllo analogo;

Tutto ciò premesso si ritiene di provvedere al mantenimento della S.M.A. in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n. 4

MANTENIMENTO DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- a) **Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c.a r.l** : provvedere al mantenimento con interventi di razionalizzazione

Quota indiretta pari allo 0,72% tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società a totale partecipazione pubblica, su cui il Comune di Ormea esercita il controllo congiunto con tutte le altre Amministrazioni pubbliche socie. Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dall'Autorità di Ambito Cuneese. In primo luogo occorre premettere all'analisi di cui all'art. 20 TUSP, il preventivo controllo sulle condizioni di mantenimento previste dall'art. 4, che dà il seguente risultato: Si riscontra innanzitutto come la società CO.GE.SI. abbia per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, relative al servizio idrico integrato (servizio di interesse generale a rete (art. 4 lett. a TUSP). Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dall'Autorità di Ambito Cuneese.

Dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 20 c. 2, si evidenzia invece il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, lett. b) numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori- e lett. d) fatturato medio triennale inferiore a un milione di euro.

Si ritiene tuttavia di dover mantenere la partecipazione, in quanto trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata l'obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese". Il mantenimento di questa partecipazione è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico A.C.D.A. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n. 4.

Occorrerà provvedere all'attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, volte alla modifica delle previsioni statutarie della società stessa (previsione del cd" amministratore unico"), da promuoversi in sede di assemblee sociali di A.C.D.A s.p.a;

DISMISSIONE DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI DIRETTE: ATTIVITA' SVOLTE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI

Riguardo allo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione concernenti l'alienazione/cessione della partecipazione delle seguenti partecipazioni:

- a) **CALORE VERDE S.r.l.**: provvedere alla razionalizzazione, mediante cessione parziale delle quote della Società.

La Società Calore Verde S.r.l. svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto gestisce il servizio di teleriscaldamento cittadino.

L'impianto di teleriscaldamento realizzato dal Comune di Ormea in collaborazione con la Comunità Montana di riferimento partendo dalla valorizzazione delle risorse locali, si prefigge la fornitura di calore alle utenze della città, realizzando nel contempo la diminuzione dell'inquinamento dell'aria e la manutenzione del patrimonio boschivo comunale, ormai in stato di grande abbandono, tipiche attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle

comunità locali. Trattasi pertanto di società che contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La Società ha già operato interventi di razionalizzazione mediante la riduzione del consiglio di amministrazione ad un Amministratore Unico con un numero di dipendenti pari a due.

La Società ha rispettato gli indicatori finanziari e amministrativi stabiliti dal T.U.S.P. fino al 31.12.2019.

La società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019, prevedendo una possibile espansione operativa strutturale ed economica tale da rispettare gli indicatori finanziari futuri, pertanto questo Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art.24 comma 5 ter del TUSP, a seguito de D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Si fa presente che, in base all'istruttoria svolta dagli Uffici Comunali competenti tenendo conto della documentazione prodotta dalla Società in questione, ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Ormea in detta società alla data del 31 dicembre 2024 ed acquisita agli atti, risulta la mancata osservanza del disposto di cui all'Art 20, Comma 2, Lettera D, TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), nonché dell'art.17, comma 1 del TUSP (in quanto non viene rispettato il disposto per cui nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento): pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, quali la cessione parziale delle quote societarie, secondo le disposizioni statutarie e del codice civile.

Tali misure verranno predisposte nel corso del 2026, previe apposite deliberazioni consiliari volte all'approvazione delle iniziative necessarie.

- b) **Società LA.MO.RO. Langhe, Monferrato Roero – Agenzia di Sviluppo del territorio S.c.a.r.l-** provvedere alla razionalizzazione, mediante cessione delle quote: il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di €400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di €1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato, peraltro, che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote. Con nota prot.n.7178 del 30.11.2020 questo Ente ha comunicato nuovamente la volontà di recesso e di cessione delle otto quote sottoscritte dal comune di Ormea e richiesto la formulazione del valore di rimborso delle singole quote di capitale. Non avendo avuto risposta in merito questo Ente ha rinnovato la proposta con nota prot. 7984 in data 16.12.2021. Ad oggi la società non ha risposto. In seguito alla revisione periodica al 31.12.2024, emerge il mancato disposto dell'art.20, comma 2, lettera d(partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro). Pertanto, nel corso del 2026 si procederà ad un nuovo tentativo di cessione delle quote societarie.
- c) **Società Fingranda Spa.:** provvedere alla razionalizzazione, mediante liquidazione della società. In relazione all'indirizzo operativo di addivenire alla dismissione della partecipazione nella predetta società, con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 in data 13.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è dato corso alle procedure di dismissione della propria quota di partecipazione, con contestuale approvazione di apposito atto di indirizzo circa le specifiche modalità di esecuzione, approvando in particolare il valore di stima delle azioni quantificandole nel loro valore nominale (n. 18 azioni del valore nominale di €51,64 ciascuna e così per un valore complessivo di €929,52, pari allo 0,03 % del capitale sociale). Con determinazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 150 in data 16.10.2015 veniva dato avvio alla procedura di dismissione dell'intera quota di partecipazione del Comune di Ormea nella società Fingranda S.p.a. mediante asta pubblica; Il bando di gara veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ormea e pubblicato sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" per il periodo 20.10.2015 – 10.11.2015; Alla prevista data di consegna nessuna offerta perveniva all'Ufficio Protocollo del Comune di Ormea e, pertanto, si procedeva alla redazione di verbale di diserzione d'asta per la vendita delle azioni della società Fingranda Spa;

Con deliberazione della Giunta Comunale n.145 in data 17.11.2015, si prendeva atto della diserzione di gara di asta pubblica per l'alienazione delle azioni della società Fingranda Spa possedute dal Comune di Ormea. Con il medesimo provvedimento si stabiliva di non procedere ad ulteriori tentativi di vendita stante il modesto valore delle quote e di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Con lettera prot. 2015/P/0005755 in data 19.11.2015 veniva esercitato il diritto di recesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società.

A seguito di tale raccomandata non è mai pervenuta alcuna comunicazione da parte della società Fingranda Spa.

In data 07/09/2018 è pervenuta a questo Ente la comunicazione datata 07/09/2018 del Liquidatore di Fingranda spa con la quale si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 C.C., Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330, e che pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura.

Il liquidatore Dr. Ghiano Federico, con nota assunta al n. 9072 in data 24.11.2023, ha segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine.

DISMISSIONE DELLE SEGUENTI PARTECIPAZIONI INDIRETTE: ATTIVITA' SVOLTE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI

- a. **Calore Verde S.r.l.:** Quota indiretta pari allo 0,00349% tramite la partecipata diretta FINGRANDA spa in liquidazione. Si ritiene di mantenere la partecipazione mediante interventi di razionalizzazione, quali la cessione della quota in oggetto, con la prescrizione che avvenga in favore di acquirenti di matrice privata, per non aggravare ulteriormente la situazione legata al mancato rispetto dell'art.17, comma 1 del TUSP (in quanto, nella composizione sociale della Calore Verde s.r.l non viene attualmente rispettato il dettato normativo per cui, per le società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento)

Ormea, 09/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO- CONTABILE
ZOPPI Dr. Paolo

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2025
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31.12.2024, sullo stato di attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall'Ente.

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette.

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31.12.2023 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria (*)

(*) la compilazione della scheda è richiesta solo per le partecipazioni dirette non più detenute alla data di adozione del provvedimento.

ATTENZIONE: Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2023 ma non più detenute alla data di adozione del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (***Scheda partecipazione***).

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2023 e ancora detenute alla data di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell'anno precedente:

- STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
- STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
- STATO DI ATTUAZIONE - Scioglimento/Liquidazione della società
- STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Alienazione della partecipazione****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	02437020049
Denominazione	LANGHE MONFERRATO E ROERO SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	procedura conclusa senza alienazione
Motivazioni del mancato avvio della procedura	
Tipologia di procedura	negoziazione diretta con un singolo acquirente
Data di avvio della procedura	25-03-2011
Stato di avanzamento della procedura	Si procederà a nuovo tentativo di cessione delle quote alla stessa Società
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	Il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 7 in data 25 marzo 2011 deliberava la cessione delle otto quote sottoscritte all'atto della partecipazione alla società. La procedura di cessione non è terminata in quanto la Società medesima proponeva al Comune di Ormea il riconoscimento di euro 400,00 per le quote possedute a fronte di un costo sostenuto dal Comune di Ormea, per l'acquisto delle stesse, di euro 1032,90. Questo Comune ha ritenuto di non accettare tale proposta ritenuta non congrua. Va rilevato peraltro che la partecipazione non ha mai comportato alcuna spesa successivamente all'acquisizione delle quote. Con nota prot.n.7178 del 30-11-2020 questo Ente ha comunicato nuovamente la volontà di recesso e di cessione delle otto quote sottoscritte dal comune di Ormea e richiesto la formulazione del valore di rimborso delle singole quote di capitale. Non avendo avuto risposta in merito questo Ente ha rinnovato la proposta con nota prot. 7984 in data 16.12.2021. Non ad oggi pervenuta alcuna risposta. In seguito alla revisione periodica al 31-12-2024, emerge il mancato disposto dell'art.20, comma 2, lettera d (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro). Pertanto, nel corso del 2065 si procederà ad un nuovo tentativo di cessione delle quote societarie.
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Scioglimento/Liquidazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	02823950049
Denominazione	FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	
Data della deliberazione di scioglimento	
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	Procedura di liquidazione in corso
Data di nomina dei liquidatori	31-7-2018
Data di deliberazione della revoca	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Ulteriori informazioni*	L'attività dismissiva da parte del Comune è confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società e si potrà realizzare con la conclusione del procedimento di liquidazione volontaria, come da comunicazione datata 07-09-2018 del Liquidatore di Fingranda spa con la quale si rende noto che l'Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330 e pertanto si procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura. In data 13-7-2023 è pervenuta comunicazione, di cui al protocollo n. 5473, dal liquidatore della Società Fingranda S.p.a., Dr. Ghiano Federico, con la quale si richiedeva al Comune di Ormea di formalizzare la rinuncia al riacquisto delle quote di Calore Verde S.r.l., attualmente detenute da Fingranda S.p.a, consentendo così di procedere all'alienazione a un soggetto terzo interessato e, quindi, concludere l'iter liquidatorio della Società Fingranda S.p.a; Pertanto, con deliberazione del consiglio comunale n°32 del 28-09-2023, è stato deliberato di procedere alla formalizzazione della rinuncia al riacquisto delle quote di Calore Verde S.r.l., attualmente detenute da Fingranda S.p.a, così come previsto dal "contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata", stipulato in data 18.03.2004 (N° 157913 del repertorio, sottoscrizioni autenticate dal Notaio Massimo Martinelli), in quanto tale acquisizione comporterebbe un aggravio rispetto al rispetto della soglia del 70% prevista dall'articolo 17, comma 1 del D.lgs. 175/2016, in quanto aumenterebbe la percentuale di quote detenute dal Comune di Ormea rispetto ai soci privati. Con comunicazione del liquidatore GHIANO Dr. Federico, pervenuta al protocollo n. 9072 del 24.11.2023, è stato segnalato che le operazioni di liquidazione dei cespiti aziendali stanno volgendo al termine.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	02799890047
Denominazione	CALORE VERDE SRL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Interventi di razionalizzazione della società non avviati
Interventi di razionalizzazione previsti	cessione parziale delle quote societarie
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	Mancanza di potenziali acquirenti
Interventi di razionalizzazione realizzati	Nessuno
Ulteriori informazioni*	Nella rilevazione al 31-12-2024 è stata rilevata la mancata osservanza del disposto di cui all' ART 20, COMMA 2, LETTERA D, TUSP (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;) e dell'art.17,comma 1 TUSP (Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento): pertanto occorre provvedere all'attivazione, nel corso del 2026, di specifiche misure di razionalizzazione, quali la cessione parziale delle quote societarie, secondo le disposizioni statutarie e del codice civile. Tali misure verranno predisposte nel corso del 2026, preve apposite deliberazioni consiliari volte all'approvazione delle iniziative necessarie

*Campo testuale con compilazione facoltativa.